

*Estratto dal BU 53, 2020*

**(Testo completo aggiornato al 1° gennaio 2024, FU 236, 2023)**

## **Contratto normale di lavoro per il settore delle attività immobiliari**

### **Campo di applicazione**

#### **Art. 1**

Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività immobiliari.

### **Importo del salario minimo**

#### **Art. 2**

<sup>1</sup>Salari orari minimi di base:

- personale non qualificato	fr. 20.15
- personale qualificato	fr. 22.63
- impiegati di commercio:	
- impiegato generico	fr. 20.65
- impiegato operativo	fr. 22.32
- impiegato responsabile	fr. 25.30

<sup>2</sup>Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

<sup>3</sup>Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

### **Adeguamento dei salari minimi**

#### **Art. 3**

I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese.

### **Altre disposizioni**

#### **Art. 4**

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

### **Validità**

#### **Art. 5**

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per il settore delle attività immobiliari. Il contratto ha una validità di 3 anni.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Norman Gobbi  
Il Cancelliere: Arnoldo Coduri